Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 30 marzo 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo. maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 30 MARZO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 9 marzo 1978. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 marzo 1978. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Rimborso di obbligazioni (Emissione 1971 7 %). — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Rimborso di obbligazioni (Emissione 1962 5,50 %). — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 marzo 1978. — **Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 marzo 1978. — **S.A.V.E.S. Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 20 marzo 1978. — **ISVEIMER Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1978. — **ISVEIMER Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1977. — **Finsider Società finanziaria siderurgica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 marzo 1978. — **Istituto federale di credito agrario per la Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1978.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Monte dei paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di gennaio 1978. — **Monte dei paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1978. — **Monte dei paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di gennaio 1978. — **Monte dei paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1978.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 marzo 1978, n. 75.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro con la seguente modificazione:

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-*bis.* — La lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è sostituita dalla seguente:

« *b*) alle imprese alberghiere e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971. n. 127 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — SCOTTI — MALFATTI — MORLINO — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 22 marzo 1978, n. 76.

Proroga al 30 aprile 1978 del termine stabilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato al 30 aprile 1978 il termine stabilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previsti nel relativo disegno di legge e successive note di variazioni, presentati alle assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° aprile 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Italia assicurazione, in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Italia assicurazione, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. Italia assicurazione, con sede in Genova:

tariffa 2D, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 2DU, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 2, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 6326 del 18 settembre 1968 e n. 9674 del 3 agosto 1975);

tariffa 2U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga autorizzata con i decreti ministeriali n. 6391 del 21 novembre 1968 e n. 10705 del 22 aprile 1977);

tariffa 3U, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 5056 del 26 maggio 1964);

tariffa 3p.d. —4 %, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 5056 del 26 maggio 1964).

La tariffa 2D e la tariffa 2DU sono sostitutive delle analoghe autorizzate con il decreto ministeriale numero 10705 del 22 aprile 1977.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: Erminero

(2183)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Vita Latina - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni nei rami vita e capitalizzazione, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. Vita Latina - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni nei rami vita e capitalizzazione, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958 e n. 10752 del 13 maggio 1977, presentate dalla S.p.a. Vita Latina - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, nei rami vita e capitalizzazione, con sede in Milano.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: Erminero

(2176)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla « Italiana vita » Società italiana per l'assicurazione sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della « Italiana vita » Società italiana per l'assicurazione sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 4132 del 24 luglio 1961, presentate dalla « Italiana vita » - Società italiana per l'assicurazione sulla vita S.p.a., con sede in Milano.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: Erminero

(2177)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza

concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958 e n. 10752 del 13 maggio 1977, presentate dalla S.p.a. C.A.I. Compagnia di assicurazione italiana, con sede in Roma.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2191)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitamina-A Mayer » 20 e 50 compresse, della ditta Laboratori Mayer, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5087/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 16 aprile 1953 e 30 gennaio 1969, con i quali venne registrata al n. 7550 la specialità medicinale denominata « Vitamina-A Mayer » nelle preparazioni 20 e 50 compresse, 5 fiale × 1 cc e 3 fiale × 1 cc, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via Pietro Castellino, 161, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 3941/R, in data 6 marzo 1965, con il quale è stata revocata d'ufficio la preparazione 3 fiale × 1 cc da 150.000 U.I. del prodotto suddetto;

Visto il decreto n. 3978/R, in data 15 ottobre 1965, con il quale è stata revocata, in seguito a rinuncia della ditta interessata, la preparazione 5 fiale × 1 cc da 20.000 UI della specialità di cui trattasi;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitamina-A Mayer » 20 e 50 compresse, registrata al n. 7550, in data 16 aprile 1953 e 30 gennaio 1969, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via Pietro Castellino, 161.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2228)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dram-Cillin-White », della confezione flacone × 60 cc da 1.200.000 U.O., della ditta dott. Giovanni Trigona, in Milano, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta White Laboratories Inc. 113 North 13th Street Newark New Jersey (U.S.A.). (Decreto di revoca n. 5090/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 10 dicembre 1952, con il quale venne registrata al n. 7308 la specialità medicinale denominata « Dram-Cillin White » nella confezione flacone × 60 cc da 1.200.00 U.O., a nome della ditta dott. Giovanni Trigona, con sede in Milano, via Carlo Tenca, 1, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta White Laboratories Inc. 113 North 13th Street - Newark New Jersey (U.S.A.);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dram-Cillin White », nella confezione flacone × 60 cc da 1.200.000 U.O., registrata al n. 7308, in data 10 dicembre 1952, a nome della ditta dott. Giovanni Trigona, con sede in Milano, via Carlo Tenca, 1, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta White Laboratories Inc. - 113 North 13th Street - Newark New Jersey (U.S.A.).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2231)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Arsical-Fosforo D/2 » cialdini, della ditta Fidap - Indutria chimico-biologica, in Catania. (Decreto di revoca n. 5096/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 agosto 1959 e 6 ottobre 1960, con i quali venne registrata al n. 15333 la specialità medicinale denominata « Arsical-Fosforo D/2 » cialdini, a nome della ditta Fidap - Industria chimico-biologica, con sede in Catania, corso Italia, 111, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Arsical-Fosforo D/2 » cialdini, registrata al n. 15333, in data 4 agosto 1959 e 6 ottobre 1960, a nome della ditta Fidap - Industria chimico-biologica, con sede in Catania, corso Italia, 111.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2311)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Arteriosan » granulare effervescente (flacone × g 150), della ditta A.G.I.P.S. di Lenti Cesare, in Genova-Sampierdarena ed acquistata successivamente dalla ditta dott. M. Andreoli, in Milano. (Decreto di revoca n. 5095/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 febbraio 1952, con il quale è stata registrata al n. 5890 la specialità medicinale denominata « Arteriosan » granulare effervescente (flacone × g 150), a nome della ditta A.G.I.P.S. di Lenti Cesare, con sede in Genova-Sampierdarena, via Giovannetti, 13/4, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la nota n. 704 dell'8 febbraio 1966, con la quale il medico provinciale di Genova ha comunicato a questo Ministero che la specialità medicinale suddetta è stata ceduta, in data 28 febbraio 1962, alla ditta dottor M. Andreoli di Milano, via Zanella, 44, che non ne ha mai chiesto la registrazione a proprio nome;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Arteriosan » granulare effervescente (flacone × g 150), registrata al n. 5890, in data 20 febbraio 1962, a nome della ditta A.G.I.P.S. di Lenti Cesare, con sede in Genova-Sampierdarena, via Giovannetti, 13/4, ed acquistata successivamente dalla ditta dott. M. Andreoli di Milano, via Zanella, 44.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2310)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Percuore » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solventi, della ditta Poli - Industria chimica S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5081/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 4 maggio 1960, con il quale venne registrata al n. 16594 la specialità medicinale denominata « Percuore » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solventi, a nome della ditta Poli Industria chimica S.p.a. (già Polichimica SAP farmaceutici), con sede in Milano, piazza Agrippa, 1;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non appare dimostrata la validità dell'associazione dell'ATP con gli altri costituenti della specialità medicinale stessa, in relazione alle indicazioni proposte;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Percuore » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solventi, registrata al n. 16594 in data 4 maggio 1960, a nome della ditta Poli - Industria chimica S.p.a., con sede in Milano, piazza Agrippa, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2222)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nuclearhen » sciroppo (flacone da g 220), della ditta Franco Leonardi, in Milano. (Decreto di revoca n. 5092/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 27 novembre 1957, con il quale venne registrata al n. 13158 la specialità medicinale denominata « Nuclearhen » sciroppo (flacone da g 220), a nome della ditta Franco Leonardi, con sede in Milano, via E. Ferrario, 3, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Bioterapici italo-svizzeri, con sede in Milano, via Solari, 9;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nuclearhen » sciroppo (flacone da g 220), registrata al n. 13158, in data 27 novembre 1957, a nome della ditta Franco Leonardi, con sede in Milano, via E. Ferrario, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2307)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neorescin » compresse, nella confezione da 30 compresse × g 0,15, della ditta M. C. Farmaci, in Roma. (Decreto di revoca n. 5093/R)

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 febbraio 1960, con il quale venne registrata al n. 16587 la specialità medicinale denominata « Neorescin » compresse, nella confezione da 30 compresse da g 0,15, a nome della ditta M. C. Farmaci, con sede in Roma, viale di Villa Pamphili, 58, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Officina preparati galenici, sita in Roma, piazza dell'Emporio, 5;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neorescin » compresse, nella confezione da 30 compresse da g 0,15, registrata al n. 16587, in data 11 febbraio 1960, a nome della ditta M. C. Farmaci, con sede in Roma, viale di Villa Pamphili, 58.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2308)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Citofenil » compresse, nella confezione da 20 compresse, della relativa categoria supposte, nella confezione da 10 supposte e della relativa categoria iniettabile, nella confezione flaconcino iniettabile da 50 cc, della ditta Condor farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5094/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 settembre 1958, con il quale vennero registrate ai numeri 14203, 14203/A e 14203/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Citofenil » compresse, nella confezione da 20 compresse, la relativa categoria supposte, nella confezione da 10 supposte, e la relativa categoria iniettabile, nella confezione flaconcino iniettabile da 50 cc, a nome della ditta Condor farmaceutici, con sede in Milano, via Rutilia, 13 (ora via Foppa, 25), preparate nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaco biologico David, sita in Milano, piazza S. Nazaro, 15;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Citofenil » compresse, nella confezione da 20 compresse, della relativa categoria supposte, nella confezione da 10 supposte e della relativa categoria iniettabile nella confezione: flaconcino iniettabile da 50 cc, registrate rispettivamente ai numeri 14203, 14203/A e 14203/B, in data 29 settembre 1958, a nome della ditta Condor farmaceutici, con sede in Milano, via Foppa, 25.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2309)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Novocardina » supposte, della ditta Laboratorio farmaceutico Novopharm, in Milano. (Decreto di revoca n. 5088/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 25 maggio 1953, con il quale venne registrata al n. 7829 la specialità medicinale denominata « Novocardina » supposte, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27 n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Novocardina » supposte, registrata al n. 7829, in data 25 maggio 1953, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2229)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « D/2 Mayer Urto », nelle preparazioni fiale 2 × 1 cc e fiale 1 × 2 cc, della ditta Laboratori Mayer, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5086/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 dicembre 1951, con il quale venne registrata al n. 5659 la specialità medicinale denominata « D/2 Mayer Urto » nelle preparazioni fiale 2 × 1 cc e fiale 1 × 2 cc, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, calata Trinità Maggiore, 4 (ora via Pietro Castellino, 161), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « D/2 Mayer Urto », nelle preparazioni fiale 2 × 1 cc e fiale 1 × 2 cc, registrata al n. 5659 in data 14 dicembre 1951, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via Pietro Castellino, 161.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione

del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2227)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ilfasolfo antireumatico » compresse, della ditta Ilfa - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, in Ferrara. (Decreto di revoca n. 5082/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 28 marzo 1950, con il quale venne registrata al n. 1337/A la specialità medicinale denominata « Ilfasolfo antireumatico » compresse, a nome della ditta Ilfa - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Ferrara, viale Abruzzi, 15/13 (già Ferrara, via Beretta, 3), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ilfasolfo antireumatico » compresse, registrata al n. 1337/A, in data 28 marzo 1950, a nome della ditta Ilfa - Istituto lavorazione farmaci-antibiotici, con sede in Ferrara, viale Abruzzi, 15/13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2223)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « A D2 Mayer » gocce, nella confezione flaconcino da 10 cc a nome della ditta Laboratori Mayer, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5085/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ACIS in data 26 marzo 1953, con il quale venne registrata al n. 7549 la specialità medicinale denominata « A D2 Mayer » gocce, nella confezione flaconcino da 10 cc, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, calata Trinità Maggiore, 4 (ora via Pietro Castellino, 161), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « A D2 Mayer » gocce, nella confezione flaconcino da 10 cc, registrata al n. 7549 in data 26 marzo 1953, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via Pietro Castellino, 161.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2226)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anticomiziale » 25 compresse tipo medio, della relativa serie 25 compresse tipo debole e della relativa serie 25 compresse tipo forte, della ditta Chemifor - Laboratorio chimico farmaceutico, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5089/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 settembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 13298, 13298/1 e 13298/2, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Anticomiziale » 25 compresse tipo medio, nonchè la relativa serie 25 compresse tipo debole e la relativa serie 25 compresse tipo forte, a nome della ditta

Chemifor Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Firenze, via De Amicis, 145, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Anticomiziale » 25 compresse tipo medio, della relativa serie 25 compresse tipo debole e della relativa serie 25 compresse tipo forte, registrate rispettivamente ai numeri 13298, 13298/1 e 13298/2, in data 22 settembre 1961, a nome della ditta Chemifor Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Firenze, via De Amicis, 145.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2230)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Broncostil » flacone × g 125 di sciroppo tipo semplice, nonché delle relative categorie 5 fiale × 2 cc tipo semplice, 5 fiale × 1 cc di I grado con chinino, 5 fiale × 2 cc di II grado con chinino, flacone × g 150 di sciroppo con efedrina, 10 supposte con chinino per adulti e 10 supposte con chinino per bambini, della ditta Laboratori Mayer, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5084/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 ottobre 1951, 26 ottobre 1951 2 ottobre 1952 e 7 ottobre 1953, con i quali vennero registrate ai numeri 882, 882/A, 882/B e 882/C rispettivamente la specialità medicinale denominata « Broncostil » flacone × g 125 di sciroppo tipo semplice, nonchè le relative categorie 5 fiale × 2 cc tipo semplice, 5 fiale × 1 cc di I grado con chinino, 5 fiale × 2 cc di II grado con chinino, flacone × 150 g di sciroppo con efedrina, 10 supposte con chinino per bambini e 10 supposte con chinino per adulti, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via P. Castellino, 161 (già sita in Napoli, calata Trinità Maggiore, 4), prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Broncostil » flacone × 125 g di sciroppo tipo semplice, nonchè delle relative categorie 5 fiale × 2 cc tipo semplice, 5 fiale × 1 cc di I grado con chinino, 5 fiale × 2 cc di II grado con chinino; flacone × 150 g di sciroppo con efedrina, 10 supposte con chinino per adulti e 10 supposte con chinino per bambini, registrate rispettivamente ai numeri 882, 882/A, 882/B e 882/C, in data 13 ottobre 1951, 26 ottobre 1951, 2 ottobre 1952 e 7 ottobre 1953, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via P Castellino, 161.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2225)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni di capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 5490 del 22 ottobre 1965 presentate dalla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino.

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2172)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. « Italia assicurazioni », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. « Italia assicurazioni », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 5056 del 26 maggio 1964 presentate dalla S.p.a. « Italia assicurazioni », con sede in Genova.

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2187)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 4861 del 28 giugno 1961, presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, in Milano.

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2196)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di

polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 4184 del 17 ottobre 1961 presentate dalla S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2195)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia tedesca di assicurazioni « Nurnberger » Lebensversicherung AG, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia tedesca di assicurazioni « Nurnberger » Lebensversicherung AG, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 8258 del 19 giugno 1973, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia tedesca di assicurazioni « Nurnberger » Lebensversicherung AG, con sede in Milano.

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2194)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della società per azioni « Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958 e n. 10752 del 13 maggio 1977 presentate dalla società per azioni « Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita », con sede in Milano.

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2186)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nella assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 6500 del 3 aprile 1969 presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna.

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2188)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria vita », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 4121 del 18 luglio 1961 presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze.

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2189)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Ausonia vita di assicurazioni e riassicurazioni », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della società per azioni « Ausonia vita di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958 e n. 10752 del 13 maggio 1977 presentate dalla società per azioni « Ausonia vita di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano.

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2190)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Lavoro e sicurtà », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'as-

sicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 4797 del 27 marzo 1963 presentate dalla società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2192)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1968 e modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970, del 12 ottobre 1972, del 27 aprile 1973, del 15 luglio 1975 e del 15 dicembre 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 settembre 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 23, comma quarto, dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, in conformità al seguente testo:

« Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto o la ristrutturazione, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti ad uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(2257)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIII Fiera nazionale del radioamatore », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Fiera nazionale del radioamatore », che avrà luogo a Pordenone dal 29 aprile al 1° maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2166)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Conferma dell'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione alla rappresentanza in Italia della società « Deloitte, Haskins & Sells Societé Civile », in Lussemburgo, a seguito della fusione mediante incorporazione della società « Deloitte, Haskins & Sells S.r.l. », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1951, con il quale la società « Deloitte, Plender, Griffith & C. », con sede in Londra, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione nel territorio della Repubblica italiana a mezzo di apposita rappresentanza;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1973, con il quale è stata trasferita l'autorizzazione predetta della suindicata società alla società « Deloitte, Haskins & Sells S.r.l. », con sede in Milano;

Vista la deliberazione del 23 dicembre 1975, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha deliberato la fusione di quest'ultima società, mediante incorporazione, nella società « Deloitte, Haskins &

Sells Societé Civile », con sede in Lussemburgo, nonché di continuare l'esercizio di attività di revisione in Italia mediante rappresentanza in Milano;

Vista la comunicazione-istanza del 3 maggio 1976, ai fini della variazione del provvedimento di autorizzazione;

Ritenuto che sussistano gli elementi per la conferma dell'autorizzazione di cui al citato decreto ministeriale 19 aprile 1973 alla suindicata società incorporante « Deloitte, Haskins & Sells Societé Civile » nella propria rappresentanza in Italia;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità delle documentazioni presentate dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione del precedente decreto ministeriale del 19 aprile 1973;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata con decreto ministeriale 19 aprile 1973 alla società « Deloitte, Haskins & Sells S.r.l. », con sede in Milano, si intende riferita per i motivi indicati in premessa alla società « Deloitte, Haskins & Sells Societé Civile », con sede in Lussemburgo, mediante apposita rappresentanza in Italia, con sede in Milano.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto dalla società incorporata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(2109)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLII Mostra-mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLII Mostra-mercato internazionale dell'artigianato », che avrà luogo a Firenze dal 22 aprile al 4 maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2167)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 531 ed in particolare l'art. 12 dello statuto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1975 relativo alla ricostituzione, fra l'altro, del collegio dei sindaci della Cassa sopradetta;

Vista la nota n. 1710/1622/mc del 27 gennaio 1978, con la quale la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici ha trasmesso l'estratto del verbale delle operazioni elettorali svolte a scrutinio segreto dall'assemblea dei soci della Cassa che ha designato la sig.ra Anna Maria Meneghini per la nomina a membro effettivo del collegio dei sindaci in sostituzione del sig. Siro Angeli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Anna Maria Meneghini è nominata membro effettivo del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici, su designazione dell'assemblea dei soci, in sostituzione del sig. Siro Angeli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2220)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Potenza;

Viste le dimissioni del dott. Luigi Marchese da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio;

Vista la nota con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Potenza ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Domenicantonio Brienza in sostituzione del dott. Luigi Marchese, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Domenicantonio Brienza è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie di Potenza in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio ed in sostituzione del dott. Luigi Marchese, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2214)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1, 2 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulle norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che istituiscono, in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il fondo di previdenza della categoria, con gestione autonoma, ed il comitato di vigilanza per l'amministrazione del fondo medesimo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 26 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1978 relativo alla ricostituzione del comitato predetto;

Vista la nota con la quale il sindacato nazionale assistenti di volo e complementari di bordo ha designato il sig. Vittorio Toso quale membro del comitato medesimo in rappresentanza dei lavoratori del settore (assistenti di volo), in sostituzione del sig. Sergio Martinelli, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vittorio Toso è nominato membro del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore (assistenti di volo) ed in sostituzione del sig Sergio Martinelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2218)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1974, con il quale il sig. Luigi Argiolu è stato nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto in rappresentanza dei lavoratori del settore credito e assicurazione;

Considerato che il sig. Luigi Argiolu è rimasto assente per più di tre riunioni consecutive dal comitato predetto senza giustificato motivo e che, invitato dal presidente del comitato medesimo con lettera del 24 settembre 1976 a fornire spiegazioni, non ha dato alcun riscontro all'invito;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono le condizioni previste dal quinto comma del predetto art. 27;

Vista la nota n. 2042 del 6 febbraio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Wladimiro Miriello in sostituzione del sig. Luigi Argiolu;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Luigi Argiolu, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore credito e assicurazione, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il sig. Wladimiro Miriello è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Luigi Argiolu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2217)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1978.

Importazione di accessori per tubi in ghisa malleabile, originari del territorio di Taiwan.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento (CEE) n. 355/78 del consiglio del 20 febbraio 1978 che mantiene in vigore per il 1978 il regime di autorizzazione d'importazione in Italia di accessori per tubi in ghisa malleabile originari di Taiwan;

Considerato che il consiglio C.E.E. con il predetto regolamento n. 355/78 ha stabilito che il quantitativo dei prodotti in questione, originari di Taiwan, da importare entro il 31 dicembre 1978 non dovrà superare le 1640 tonnellate;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1978 è istituito un contingente di 1640 tonnellate di accessori per tubi in ghisa malleabile (v.d. 73.20 B cod. 301-305), originari del territorio di Taiwan; detto contingente è posto in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione devono presentare apposita domanda in carta bollata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, specificando la voce doganale, il codice di statistica, la denominazione, la quantità in kg e in numero di pezzi, il valore espresso in dollari USA ed il prezzo unitario della merce.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto mentre quelle spedite successivamente al suddetto termine di scadenza verranno esaminate a valere sull'eventuale residuo. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con R.R. entro il termine suindicato.

Art. 3.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato merceologico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal quale risulti la specifica attività del richiedente, attività che, comunque, deve avere avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1977.

Art. 4.

Le domande potranno essere corredate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1975-77.

La documentazione di cui sopra dovrà essere completata da una distinta per anno, firmata dal legale rappresentante della ditta, dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e codice di statistica con riepilogo dei valori convertito in dollari USA. Nel caso di merce venduta allo stato estero, la relativa documentazione sarà valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale; è valida l'analoga documentazione presentata in occasione della precedente ripartizione.

Art. 5.

Il riparto del contingente sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) 10 % in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione;

b) 30 % in relazione all'imposta sul valore aggiunto dichiarata nel 1977, a tal fine le ditte saranno classificate in cinque categorie;

c) 60 % in proporzione al volume delle importazioni dei citati prodotti effettuate nel triennio 1975-77 da tutti i Paesi.

Non potrà comunque essere assegnata ad una sola ditta una quota superiore al 50 % del contingente richiesto, qualora altre ditte partecipino alla ripartizione del medesimo contingente.

L'amministrazione si riserva di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1978

Il Ministro: OSSOLA

(2715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 784-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Borio Mario, in Valenza, viale Dante, 10, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 784-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1938)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 803-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ricaldone Lorenzo, in Valenza, via C. Noè, 30, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 803-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1940)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 805-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Merlo Peppino, in Valenza, via Martiri di Cefalonia, 3, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 805-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1941)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 878-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cavallero Mario, in Valenza, via Novi, 25, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 878-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1946)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 859-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Musso Salvatore, in Alessandria, via Magellano, 2/A, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 859-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1947)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 865-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rossi Davide, in Valenza, via S. Salvatore, 20, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 865-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1949)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 848-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Capra Dante, in Valenza, via Faiteria, 26, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 848-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1950)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 882-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mensi Angela, in Valenza, via Venezia, 19, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 882-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1952)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 846-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pesce Remo, in Valenza, corso Matteotti, 56, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 846-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1956)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 701-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mogni Ugo, in Valenza, piazza B. Croce, 2, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 701-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1957)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 703-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Renzo Ficalbi, in Valenza, via Camurati, 19, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 703-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1958)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 685-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cassina Prospero, in Valenza, via Morosetti, 54, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 685-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1961)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 689-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Lunati Gino, in Valenza, viale Repubblica, condominio 3 Rose, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 689-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1962)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 868-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Desani & Acuto, in Valenza, via XII Settembre, 53, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 868-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1945)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 862-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cassini Franco, in Valenza, via del Castagnone, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 862-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1948)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 806-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Orital » di Balduzzi & Raselli, in Valenza, viale della Repubblica, 50, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 806-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1942)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 810-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Visconti Mario, in Valenza, via Tortrino, 17, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 810-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1943)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 816-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Omodeo Alessandro, in Valenza, via Sandro Pino, 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 816-AL » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1944)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 831-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Demartini Ernesto, in Valenza, via Bologna, 13, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 831-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1955)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 856-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Nicolucci Franco, in Valenza, via Alfieri, 14, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 856-AL » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1951)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 603-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Palumbo Pietro, in Valenza, via Salmazza, 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 603-AL » ha dichiarato che sette punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1953)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 818-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Crucitti Domenico, in Valenza, piazza Fogliabella, 1, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 818-AL » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1954)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 743-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Robotti Ivo, in Valenza, via Camurati, 27, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 743-AL » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1935)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 758-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Tascherio Tullio & Figli S.n.c., in Valenza, via Roberti, 3, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 758-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1936)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 777-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Norgia Carlo, in Valenza, via del Castagnone, 12, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 777-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1937)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 785-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Frezza & Ricci, in Valenza, via Martiri di Cefalonia, 28, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 785-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1939)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 682-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Gota Pietro, in Valenza, via M. Nebbia, 57, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 682-AL » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1959)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 683-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cavezzale Luciano, in Valenza, corso Garibaldi, 141, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 683-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1960)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1384-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Tinelli & C. » di Tinelli Luciano, in Valenza (Alessandria), via del Castagnone n. 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1384-AL » ha dichiarato che undici punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1105)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ghisalba

Con decreto 28 ottobre 1977, n. 1034, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Serio in comune di Ghisalba (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8/b mappale 1107 1/3 della superficie di mq. 400 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 gennaio 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2152)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 24 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	854,70	854,70	854,60	854,70	854,80	854,70	854,75	854,70	854,70	854,70
Dollaro canadese	757 —	757 —	758 —	757 —	759,70	757 —	756,50	757 —	757 —	757 —
Franco svizzero	447 —	447 —	448 —	447 —	449,65	447 —	447 —	447 —	447 —	447 —
Corona danese	153,04	153,04	152,80	153,04	152,35	153,04	153,20	153,04	153,04	153 —
Corona norvegese	160,90	160,90	159,80	160,90	159,80	160,90	161,25	160,90	160,90	160,90
Corona svedese	185,25	185,25	186 —	185,25	185,85	185,25	185 —	185,25	185,25	185,25
Fiorino olandese	391,20	391,20	391,50	391,20	392,40	391,20	391,80	391,20	391,20	391,20
Franco belga	27,05	27,05	26,95	27,05	26,97	27,05	27,15	27,05	27,05	27 —
Franco francese	182,76	182,76	184 —	182,76	184,25	182,75	183,40	182,76	182,76	182,75
Lira sterlina	1600 —	1600 —	1607,50	1600 —	1616,85	1600 —	1615,60	1600 —	1600 —	1600 —
Marco germanico	418 —	418 —	420 —	418 —	419,60	418 —	419 —	418 —	418 —	418 —
Scellino austriaco	58,10	58,10	58,35	58,10	58,24	58,10	58,11	58,10	58,10	58,10
Escudo portoghese	21,72	21,72	20,90	21,72	21,02	21 —	21 —	21,72	21,72	21 —
Peseta spagnola	10,72	10,72	10,71	10,72	10,71	10,72	10,735	10,72	10,72	10,70
Yen giapponese	3,75	3,75	3,7250	3,75	3,72	3,75	3,742	3,75	3,75	3,75

Media dei titoli del 24 marzo 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	72,325
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,300
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Città di Trieste)	96,700
» 5 % (Beni esteri)	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,575
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,075
» 6 % » » 1970-85	76,475
» 6 % » » 1971-86	74,075
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	81,650
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,650
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,425
» poliennali 7 % 1978	99,800
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,550
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,550
» » 9 % 1980	98,850
» » 10 % 1981	94 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	854,725
Dollaro canadese	756,75
Franco svizzero	447 —
Corona danese	153,12
Corona norvegese	161,075
Corona svedese	185,125
Fiorino olandese	391,50
Franco belga	27,10
Franco francese	183,08
Lira sterlina	1607,80
Marco germanico	418,50
Scellino austriaco	58,105
Escudo portoghese	21 —
Peseta spagnola	10,727
Yen giapponese	3,746

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Montepulciano.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1977, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 313, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Montepulciano, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975.

(2409)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 653 prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1974 bandito con precedente decreto n. 426 prot. n. 291 in data 14 gennaio 1976;

Visto il successivo decreto n. 653 prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Guido De Grossi, vincitore della condotta medica unica del comune di Sant'Agata Bolognese, ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicato nella domanda di ammissione;

Visto che la dott.ssa Piola Lia Fernanda ha diritto alla nomina a termini di legge, a seguito di rinuncia di precedenti candidati in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitare approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La condotta medica unica del comune di Sant'Agata Bolo gnese è assegnata alla dott.ssa Piola Lia Fernanda.

Bologna, addì 20 febbraio 1978

Il medico provinciale: BATTIATI

(2622)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 653 prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1974 bandito con precedente decreto n. 426 prot. n. 291 in data 14 gennaio 1976;

Visto il successivo decreto n. 653 prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Orlando Campidelli, vincitore della prima condotta medica del comune di Grizzana, ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicato nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Raffaele Marasco ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitare approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La prima condotta medica del comune di Grizzana è assegnata al dott. Raffaele Marasco.

Bologna, addì 24 febbraio 1978

Il medico provinciale: BATTIATI

(2621)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia

Con decreto 3 marzo 1978, n. 689, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1977:

1) Carpineti, condotta unica;
2) Guastalla, condotta unica;
3) Poviglio, condotta unica.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 15 giugno 1978 alle ore 12.

Per le altre informazioni le interessate potranno rivolgersi agli uffici dei medici provinciali.

(2471)

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P. GROCCO » DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente dell'istituto di patologia speciale chirurgica;

un posto di assistente dell'istituto di radiologia;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica di settore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(1143/S)

OSPEDALE «CALAI» DI GUALDO TADINO

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi e ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(1150/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;
un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(1151/S)

OSPEDALE CIVILE DI CARITA' DI RACCONIGI

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Racconigi (Cuneo).

(1137/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia (radiodiagnostica)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiologia (radiodiagnostica), a tempo pieno.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(1138/S)

OSPEDALE TISIOPNEUMOLOGICO DI LUCCA-CARIGNANO

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di tisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di tisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lucca-Carignano.

(1135/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di assistente della clinica pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica pediatrica presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(1155/S)

OSPEDALE «V. FAZZI» DI LECCE

Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(1156/S)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(1157/S)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del gabinetto di analisi cliniche;
un posto di assistente del gabinetto radiologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lipari (Messina).

(1169/S)

OSPEDALE DI CARATE BRIANZA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carate Brianza (Milano).

(1140/S)

OSPEDALE « P. DEL PRETE » DI PONTECORVO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(1146/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1153/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

(1139/S)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(1152/S)

OSPEDALE CIVILE « E. MUSCATELLO » DI AUGUSTA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Augusta (Siracusa).

(1142/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Concorso a due posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(1154/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(1144/S)

OSPEDALE DI BITONTO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica, a tempo pieno (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(1145/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi presso l'ospedale valdese di Torre Pellice.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(1141/S)

OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di chirurgia;

tre posti di assistente di medicina;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alba (Cuneo).

(1158/S)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(1148/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(1149/S)

OSPEDALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Angelo dei Lombardi (Avellino).

(1159/S)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(1160/S)

FONDAZIONE « CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR » DI MILANO

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio per medicina preventiva e ricerche chimico-cliniche e microbiologiche.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio per medicina preventiva e ricerche chimico-cliniche e microbiologiche presso l'ospedale « S. Raffaele ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(1136/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 settembre 1977, n. **40.**

Regolamento di esecuzione del quarto comma dell'art. 11 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, relativo al prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini nelle scuole materne provinciali.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 4 *ottobre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il quarto comma dell'art. 11 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36;

Vista la delibera della giunta provinciale di Bolzano n. 5093 del 29 luglio 1977;

In esecuzione di detta delibera;

Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione al quarto comma dell'art. 11 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, relativo al prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini nelle scuole materne provinciali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 2 settembre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1977
Registro n. 5, *foglio n.* 9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL QUARTO COMMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 AGOSTO 1976, N. 36. PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO PER LA FREQUENZA DA PARTE DEI BAMBINI NELLE SCUOLE MATERNE PROVINCIALI.

Art. 1.

1) La giunta provinciale può autorizzare, con propria deliberazione, il prolungamento dell'orario scolastico per la frequenza da parte dei bambini nelle scuole materne provinciali, qualora il numero dei bambini ammissibili, ai sensi del successivo art. 2, risulti non inferiore a quindici.

Art. 2.

1) I bambini sono ammessi alla frequenza delle sezioni di scuola materna provinciale con orario prolungato quando:

a) entrambi i genitori o coloro che ne fanno le veci svolgono un'attività lavorativa, che si prolunga oltre il normale orario della scuola materna.

In questa circostanza deve essere documentato che non vi siano persone appartenenti al nucleo familiare che possono accudire al bambino, nonché deve essere preso in considerazione l'orario di lavoro dei genitori o di coloro che ne fanno le veci.

Non sono ammessi alla frequenza delle sezioni di scuola materna provinciale con orario prolungato i bambini i cui genitori, o coloro che ne fanno le veci, percepiscano dalle loro attività lavorative un reddito complessivo superiore a quello che annualmente viene fissato con deliberazione della giunta provinciale;

b) sia comprovata la necessità, per motivi familiari o socio-educativi, di una permanenza del bambino nella scuola materna oltre il normale orario scolastico.

Art. 3.

1) L'ammissione alla frequenza delle sezioni ad orario prolungato, qualora ricorrano i presupposti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, avviene su domanda del padre del bambino, o di chi ne fa le veci, indirizzata alla competente direzione didattica di scuola materna.

La domanda deve essere corredata da uno stato di famiglia, da una dichiarazione del datore di lavoro o da altra documentazione attestante l'attività lavorativa dei genitori del bambino, o di coloro che ne fanno le veci, fuori di casa e dalla quale risulti l'orario giornaliero, nonché da documentazione idonea dalla quale si possa determinare il reddito complessivo derivante dalle attività lavorative dei genitori o di coloro che ne fanno le veci.

2) L'ammissione dei bambini per i quali si ravvisi la necessità per motivi familiari o socio-educativi, della frequenza delle sezioni ad orario prolungato, avviene su motivata proposta della equipe medico psico-pedagogica di cui agli articoli 1 e 95 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, indirizzata alla competente direzione didattica di scuola materna.

La proposta deve essere accompagnata dall'assenso scritto del padre del bambino o di chi ne fa le veci, nonché da uno stato di famiglia.

Art. 4.

1) Il prolungamento dell'orario nelle sezioni delle scuole materne provinciali ai sensi del presente regolamento è ammesso per un massimo di 4 ore giornaliere.

2) Il servizio connesso con il prolungamento dell'orario giornaliero è espletato da personale supplente nominato dall'amministrazione provinciale a norma degli articoli 57 o 58 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

3) A ciascuna sezione di scuola materna ad orario prolungato è assegnata una insegnante supplente di scuola materna. L'assegnazione di assistenti supplenti di scuola materna nelle sezioni ad orario prolungato avviene nel rispetto dei criteri stabiliti per l'assegnazione di personale assistente dell'art. 10 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

Art. 5.

1) Le insegnanti supplenti di scuola materna preposte alle sezioni ad orario prolungato iniziano il servizio trenta minuti prima del termine delle normali attività didattico-educative previste dagli articoli 11 e 38 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

2) Le assistenti supplenti di scuola materna preposte alle sezioni ad orario prolungato terminano il servizio un'ora dopo il termine previsto dal servizio stesso in orario prolungato.

Art. 6.

1) La giunta provinciale fissa annualmente con propria deliberazione la retta massima che gli enti gestori possono richiedere per la frequenza delle sezioni di scuola materna provinciale ad orario prolungato.

2) L'ammontare della retta che può essere richiesta dall'ente gestore è in ogni caso proporzionalmente commisurata alla durata del prolungamento dell'orario di frequenza.

(1301)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 settembre 1977, n. **41**.

Modifica del regolamento sulla concessione di contributi assistenziali nei casi di affidamento familiare di bambini subnormali frequentanti le classi speciali.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 25 *ottobre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti i propri decreti del 17 aprile 1972, n. 12, del 26 ottobre 1973, n. 42, del 14 ottobre 1974, n. 75 e del 3 marzo 1977, n. 10, concernenti il regolamento sulla concessione di contributi assistenziali nei casi di affidamento familiare di bambini subnormali frequentanti classi speciali;

Ritenuto opportuno di modificare l'art. 6, primo comma, di detto regolamento, allo scopo di aumentare il contributo massimo ivi previsto da L. 70.000 a L. 90.000 mensili;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6015 del 5 settembre 1977;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 6 del regolamento sulla concessione di contributi assistenziali nei casi di affidamento familiare di bambini subnormali frequentanti le classi speciali, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 17 aprile 1972, n. 12, e modificato con i decreti del presidente della giunta provinciale del 26 ottobre 1973, n. 42, del 14 ottobre 1974, n. 75 e del 3 marzo 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« L'intervento della provincia consiste nella concessione di un contributo finanziario alle spese di affidamento, in misura corrispondente alle accertate condizioni economiche della famiglia del bambino, non superiore al limite di L. 90.000 mensili, superabile solo in casi eccezionali, con espressa deroga della giunta provinciale ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 6 settembre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1977
Registro n. 5, *foglio n.* 31

(1302)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1977, n. **42**.

Modifica del regolamento di esecuzione del decreto del presidente della giunta provinciale 29 novembre 1974, n. 85, concernente provvidenze per la ricettività alberghiera.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 2 *novembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8, punto 20 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, ed inspecie l'art. 1 della legge provinciale 23 luglio 1977, n. 23;

Vista la delibera della giunta provinciale del 29 luglio 1977, n. 5076;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 novembre 1974, n. 85, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, sono considerate zone turisticamente sottosviluppate i territori dei seguenti comuni o frazioni di comuni:

A) *I territori dei seguenti comuni*:

Anterivo;
Avelengo;
Barbiano;
Bronzolo;
Campo di Trens;
Cortaccia sulla Strada del Vino;
Cortina sulla Strada del Vino;
Egna;
Fortezza;
Glorenza;
Laion;
Lasa;
Lauregno;
La Valle;
Luson;
Magrè sulla Strada del Vino;
Martello;
Meltina;
Moso in Passiria;

Perca;
Ponte Gardena;
Predoi;
Provès;
Racines;
Rasun-Anterselva;
Salorno;
S. Genesio Atesino;
S. Martino in Badia;
S. Pancrazio;
Sarentino;
Selva dei Molini;
Senale - S. Felice;
Sluderno;
Trodena;
Tubre;
Ultimo;
Vadena;
Valle di Casies;
Verano;
Villandro.

B) *Frazioni dei seguenti comuni*:

Aldino: tutto il territorio, esclusa la frazione di Redagno;
Brennero: Fleres, Terme di Brennero;
Campo Tures: Acereto, Riva di Tures;
Chienes: Corti, Monteghezzo;
Chiusa: Lazfons, Verdignes;
Cornedo all'Isarco: tutto il territorio, escluse le frazioni di Collepietra e Prato all'Isarco;
Curon Venosta: Vallelunga;
Dobbiaco: tutto il territorio, escluse le località Dobbiaco, Dobbiaco Nuovo, Carbonin;
Funes: tutto il territorio, escluse le località di S.ta Maddalena e S. Pietro;
Gais: Montassilone, Riomolino;
Lana: Pavicolo;
Laces: S. Martino al Monte;
Lagundo: Riolagundo;
Malles Venosta: tutto il territorio, escluse le località Malles e Burgusio;
Monguelfo: tutto il territorio, escluso il capoluogo Monguelfo;
Montagna: tutto il territorio, esclusa la frazione Doladizza;
Nalles: Sirmiano;
Prato allo Stelvio: Agumes, Montechiaro;
Renon: Auna di Sopra - La Madonnina, Auna di Sotto, Longostagno, Vanga;
Rifiano: Gfeis, Vernurio;
Rio Pusteria: Spinga, Valles;
Rodengo: tutto il territorio, escluso il capoluogo Villa;
S. Candido: tutto il territorio, escluso il capoluogo San Candido;
S. Leonardo in Passiria: tutto il territorio, escluso il capoluogo S. Leonardo;
S. Lorenzo di Sebato: tutto il territorio, escluso il capoluogo S. Lorenzo;
S. Martino in Passiria: tutto il territorio, escluse le località S. Martino e Saltusio;
Scena: Talle;
Stelvio: il capoluogo Stelvio;
Tesimo: tutto il territorio, escluse le località Tesimo e Prissiano;
Val di Vizze: tutto il territorio, escluso il capoluogo Prati;
Valle Aurina: tutto il territorio, esclusa la frazione Luttago;
Vandoies: Fundres, Vallarga;
Varna: tutto il territorio, escluse le località Varna e Novacella ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 7 settembre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1977
Registro n. 5, foglio n. 30

(1303)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. **44**.

Primo regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, concernente: « Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'ente provinciale per il turismo ».

(*Pubblicato nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 2 *novembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6367 del 16 settembre 1977;

Decreta:

E' emanato l'accluso primo regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, concernente: « Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'ente provinciale per il turismo ».

Il proprio decreto 18 luglio 1977, n. 33, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 23 settembre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1977
Registro n. 5, foglio n. 49.

PRIMO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

alla legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, concernente l'ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'ente provinciale per il turismo.

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 16, lettera *d*) della legge provinciale, lo statuto da adottarsi dalle associazioni turistiche dovrà conformarsi allo statuto tipo di cui all'allegato del presente regolamento.

ALLEGATO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA . . . .

Art. 1.

Denominazione e sede

Viene costituita un'associazione turistica con la denominazione « associazione turistica . . . . . » e con la denominazione tedesca « Verkehrsverband . . . . . . ».

L'associazione turistica svolge la sua attività nel territorio del comune (dei comuni) di . . . ed ha sede in . . .

Art. 2.

Finalità dell'associazione

Allo scopo di valorizzare e promuovere il turismo nel territorio del comune (dei comuni) di . . . . . l'associazione turistica si propone di svolgere i seguenti compiti:

a) istituire e gestire servizi di informazione e di assistenza turistica;

b) promuovere ed attuare manifestazioni ed altre iniziative di interesse turistico;

c) svolgere attività propagandistiche e promozionali;

d) salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;

e) realizzare e gestire attrezzature e servizi di interesse turistico;

f) collaborare con altre organizzazioni turistiche, enti ed associazioni, con il comune e le autorità provinciali per la realizzazione di iniziative di interesse turistico;

g) svolgere i compiti demandati dall'autorità comunale e provinciale utilizzando i mezzi finanziari che di volta in volta detti enti metteranno a disposizione.

L'associazione turistica non persegue alcuna finalità di lucro.

Art. 3.
Durata ed esercizio finanziario

L'associazione viene costituita a tempo indeterminato.
L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare.

Art. 4.
Entrate

Le entrate sono costituite:

dalle annuali quote associative;
da contributi e sussidi di enti, associazioni e privati;
dalla quota spettante dell'imposta di soggiorno;
da proventi patrimoniali;
da proventi di manifestazioni e di attività di gestione;
da eventuali donazioni e lasciti.

Art. 5.
Soci

Possono divenire membri dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche interessate alle finalità della stessa e che la sostengono con attiva collaborazione.

Si distinguono:

a) soci ordinari;
b) soci onorari.

Sono soci ordinari tutte le persone ammesse ai sensi dell'articolo 6 e che figurano nell'elenco dei soci.

Possono essere nominati soci onorari le persone che si siano distinte con prestazioni particolarmente meritevoli per le finalità dell'associazione e per lo sviluppo turistico della località. La qualità di socio onorario è conferita con deliberazione unanime del consiglio direttivo. I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

Art. 6.
Ammissione dei soci

Per ottenere la qualità di socio è necessaria una richiesta scritta con precisa indicazione dei dati personali, la quale è da ritenersi accolta, se, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, non venga data risposta negativa da parte del consiglio direttivo. Il diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto.

Art. 7.
Diritti e doveri dei soci

Ogni socio ha il diritto:

di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee generali e di presentare mozioni;
di elettorato attivo e passivo.

Ogni socio ha il dovere:

di rispettare le norme dello statuto e le deliberazioni dell'assemblea generale;
di promuovere per quanto possibile le finalità della associazione;
di versare nei termini la quota associativa annua nello importo stabilito dall'assemblea generale.

Art. 8.
Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio ha termine:

per decesso;
per recesso o rinuncia;
per espulsione a causa del mancato versamento della quota associativa o di gravi violazioni delle norme dello statuto;
per scioglimento dell'associazione.

Il recesso volontario dovrà essere comunicato all'ufficio dell'associazione per mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio finanziario, altrimenti ha effetto solo con la fine dell'anno successivo.

L'espulsione del socio ha luogo con deliberazione motivata dell'assemblea generale. Contro la decisione dell'assemblea generale l'interessato può ricorrere al collegio arbitrale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio arbitrale di massima decide in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione di espulsione.

Il socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio della associazione.

Art. 9.
Organi

Sono organi dell'associazione turistica:

l'assemblea generale;
il consiglio direttivo;
il presidente;
il collegio dei revisori;
il collegio arbitrale.

Art. 10.
L'assemblea generale

L'assemblea generale, regolarmente riunita, rappresenta la totalità dei soci. Le deliberazioni, adottate in conformità alle leggi ed allo statuto, obbligano tutti i soci. All'assemblea generale possono partecipare tutti i soci dell'associazione. Hanno diritto al voto solo i soci che abbiano versato per intero la prescritta quota associativa almeno otto giorni prima del giorno di riunione dell'assemblea e che siano soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un voto e, con relativa delega scritta, può rappresentare un socio assente.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed è competente per:

a) approvare le direttive per il conseguimento delle finalità dell'associazione;
b) eleggere il consiglio direttivo, il collegio arbitrale ed il collegio dei revisori;
c) approvare la relazione, il conto consuntivo ed il bilancio di previsione annuali;
d) tutte le questioni che vengano sottoposte per la decisione dal consiglio direttivo o dai soci;
e) determinare la quota associativa annua;
f) espulsione di soci.

L'assemblea straordinaria è competente per:

a) modificare lo statuto;
b) lo scioglimento dell'associazione;
c) nomina e revoca dei liquidatori.

L'assemblea è convocata dal presidente. L'assemblea deve essere convocata dietro richiesta della maggioranza del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci. L'assemblea deve essere convocata per iscritto almeno otto giorni prima della data fissata con comunicazione dell'ordine del giorno, luogo ed ora.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione che può essere indetta un'ora dopo e che deve essere menzionata nell'invito alla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni concernenti la modificazione dello statuto è necessario il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto presenti Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

Deliberazioni concernenti persone, o per le quali sia fatta richiesta da almeno un quarto dei presenti, sono adottate a scrutinio segreto; tutte le altre per alzata di mano. Le elezioni di principio si svolgono a scrutinio segreto.

Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale delle elezioni deve essere sottoscritto dagli scrutatori.

Art. 11.
Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da (almeno sette e al massimo quindici) membri eletti dall'assemblea generale a maggioranza semplice per la durata di quattro anni. Sono consentiti fino a tre voti preferenziali. Del consiglio direttivo fanno inoltre parte di diritto il sindaco o un assessore comunale da lui delegato nonchè il capo del gruppo locale dell'unione albergatori

e pubblici esercenti dell'Alto Adige. Almeno un terzo dei rimanenti membri del consiglio direttivo devono essere imprenditori alberghieri. Saranno pure considerate altre categorie economiche interessate al turismo.

Le frazioni del comune dovranno essere rappresentate nel consiglio direttivo in proporzione alla loro importanza turistica ed al numero dei soci.

I membri del consiglio direttivo uscenti per qualsiasi motivo verranno sostituiti, fino ad un massimo di quattro, con quelle persone che nelle elezioni figurano immediatamente dopo i membri eletti altrimenti dovranno essere indette nuove elezioni.

Il consiglio direttivo elegge, nel proprio seno, il presidente ed il vice presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere indette almeno tre giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno ed hanno luogo ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario oppure quando sia richiesto da almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere anche convocato, se vi sia stato relativo invito almeno ventiquattro ore prima.

Il consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni con maggioranza relativa alla presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

a) amministra l'associazione;

b) elegge il presidente ed il vice presidente;

c) decide sull'ammissione di soci e sulla nomina di soci onorari;

d) predispone il conto consuntivo ed il bilancio di previsione;

e) elabora proposte e mozioni all'assemblea generale;

f) assume il personale;

g) emana le direttive per la conduzione dell'ufficio;

h) delibera tutte le questioni non riservate all'assemblea generale.

Art. 13.

Il presidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo, con la presenza di almeno due terzi dei membri e con la maggioranza assoluta dei presenti, per la durata di quattro anni. Con la stessa procedura è eletto anche il vice presidente, che in caso di impedimento od assenza sostituisce il presidente in tutte le funzioni.

Il presidente rappresenta l'associazione in giudizio e nei confronti di terzi. Egli convoca il consiglio direttivo e l'assemblea generale e li presiede.

Art. 14.

Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri designati per la durata di quattro anni. Due membri sono eletti dall'assemblea generale, il terzo membro, che funge da presidente, è nominato dal competente gruppo (gruppi) locale dell'unione albergatori e pubblici esercenti. I revisori dei conti non devono essere necessariamente soci dell'associazione e possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio direttivo.

Essi devono controllare la regolare tenuta dei libri contabili e del servizio di cassa, devono esaminare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e predisporre una relazione scritta per l'assemblea generale.

Art. 15.

Il collegio arbitrale

Il collegio arbitrale è composto da tre membri nominati dall'assemblea generale per la durata di quattro anni. Due membri sono eletti dall'assemblea generale, il terzo membro è nominato dal competente gruppo (gruppi) locale dell'unione albergatori e pubblici esercenti.

Esso ha il compito di dirimere le controversie tra i soci o tra il consiglio direttivo e i soci. Delle udienze deve essere redatto un verbale.

Le sue decisioni sono definitive e devono essere notificate per iscritto alle parti entro sessanta giorni dal ricorso.

Art. 16.

Scioglimento dell'associazione

L'assemblea generale che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori, che hanno da svolgere tutte le incombenze connesse con lo scioglimento. In caso di scioglimento dell'associazione o di cancellazione della stessa dall'elenco di cui all'art. 15 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, il patrimonio dell'associazione è destinato al comune (i) competente per territorio con la condizione che debba essere devoluto all'ente turistico che eventualmente succederà.

Art. 17.

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

(1304)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1977, n. **47.**

Assistenza economica di base Modifica del secondo comma dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12 (regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69).

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'8 novembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, sul servizio di assistenza di base;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 2 del detto decreto del Presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12, che fissa le quote familiari per il calcolo del minimo vitale;

Visto che detto comma prevede l'applicazione del 120% della quota base per persone singole soltanto se esse sono ultra sessantacinquenni o inabili;

Visto che questa norma ha comportato notevoli difficoltà nell'applicazione;

Sentito il parere della commissione provinciale per l'assistenza di base espresso nella seduta del 30 agosto 1977;

Vista la delibera della giunta provinciale del 19 settembre 1977, n. 6444;

In esecuzione della deliberazione surrichiamata;

Decreta:

Al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12, le parole: « persona singola ultra sessantacinquenne o inabile: 120% della quota base », sono sostituite dalle parole: « persona singola: 120% della quota base ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 4 ottobre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1977
Registro n. 5, foglio n. 164

(1305)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100780880)